



COMUNE DI MAGNACAVALLO

PROVINCIA DI MANTOVA

Piazza G. Marconi n. 5 - 46020 Magnacavallo (MN)

Tel.: 0386 55151

e-mail: ufficio.anagrafe@comune.magnacavallo.mn.it

PEC: comune.magnacavallo@pec.regione.lombardia.it

R. P. n° 62/2026

UFFICIO LEVA E SERVIZI MILITARI

IL SINDACO

Visto l'art. 1932 del Codice dell'arruolamento militare, approvato con D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il d.P.R. 15 marzo 2010, n.90 recante: "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n.246";

RENDE NOTO

Che l'ELENCO nominativo dei giovani compresi nella lista di leva dei nati nell'anno 2009, trovasi depositato presso l'Ufficio Servizi Demografici di questo Comune.

Chiunque può prenderne visione e denunciare al capo dell'amministrazione i giovani sia della stessa classe, sia di classi anteriori, che fossero stati omessi, fare osservazioni su indicazioni inesatte contenute nell'elenco, e sporgere qualsiasi altro reclamo sulla compilazione dell'elenco stesso e delle liste di leva.

Questo manifesto, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo Comune.

Dalla residenza comunale, il 01/02/2026



IL SINDACO

MARCHETTI ARNALDO

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66

Lista provvisoria di leva

Art. 1935

1. La lista provvisoria di leva è compilata a cura del Sindaco, entro il mese di gennaio, sulla base delle segnalazioni dei soggetti obbligati e delle risultanze dei registri dello stato civile, nonché di altri documenti o informazioni.
2. I giovani sono iscritti nelle liste di leva secondo l'ordine cronologico di nascita. A corredo della lista, le amministrazioni comunali compilano altresì un elenco alfabetico dei giovani iscritti nella lista facendo riferimento al numero dell'iscrizione.
3. Il primo giorno del successivo mese di febbraio è pubblicato l'elenco dei giovani iscritti nella lista, a cura del Sindaco, nell'albo comunale, mediante l'affissione per quindici giorni consecutivi. I comuni hanno facoltà di pubblicare l'elenco con altre modalità idonee, anche informatiche, senza nuovi o maggiori costi.